

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1898-B

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(VASSALLI)

di concerto col **Ministro per la Funzione Pubblica**

(GASPARI)

(V. Stampato n. 1898)

*approvato dalla 2^a Commissione permanente (Giustizia) del Senato della Repubblica
nella seduta del 5 ottobre 1989 (V. Stampato Camera n. 4243)*

modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 dicembre 1989

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 22 dicembre 1989*

**Disposizioni in materia di assunzione di dattilografi presso
l'Amministrazione giudiziaria**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 23 gennaio 1989, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1989, n. 104, è sostituito dal seguente:

«2. Ferme restando le aliquote dei posti riservati alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette, alla copertura dei residui posti recati in aumento dall'articolo 4, non coperti con il concorso riservato ai dipendenti in servizio e con il ricorso alle selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento, si provvede mediante l'assunzione dei candidati risultati idonei nella graduatoria del concorso bandito ai sensi del comma 1, lettera a). Il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di utilizzare la suddetta graduatoria per tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

Art. 2.

1. Le procedure indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge 23 gennaio 1989, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1989, n. 104, si applicano ai lavoratori convocati dagli uffici giudiziari fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 4-ter, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, alle assunzioni a tempo determinato di personale

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. *Identico:*

«2. Ferme restando le aliquote dei posti riservati alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette, alla copertura dei residui posti recati in aumento dall'articolo 4, non coperti con il concorso riservato ai dipendenti in servizio e con il ricorso alle selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento, si provvede mediante l'assunzione dei candidati risultati idonei nella graduatoria del concorso bandito ai sensi del comma 1, lettera a)».

2. Il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di utilizzare la graduatoria di cui al comma 1 per un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 4-ter, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, alle assunzioni a tempo determinato di personale

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

da destinare a mansioni di dattilografia negli uffici giudiziari si provvede attingendo alla graduatoria degli idonei nel concorso bandito ai sensi del comma 1, lettera *a*), dell'articolo 5 del decreto-legge 23 gennaio 1989, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1989, n. 104.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

da destinare a mansioni di dattilografia negli uffici giudiziari si provvede, per la durata di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, attingendo alla graduatoria degli idonei nel concorso bandito ai sensi del comma 1, lettera *a*), dell'articolo 5 del decreto-legge 23 gennaio 1989, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1989, n. 104.

Art. 4.

Identico.